

TESTO DELL'ACCORDO SINDACALE

IN TEMA DI

TRATTAMENTO IN FAVORE DEL PERSONALE

ASSUNTO A FAR TEMPO DAL 28 APRILE 1993 (LUMP SUM)

Sottoscritto in data 16 giugno 2017 con:

FALBI, SINDIRETTIVO-CIDA, FIRST, FABI e UILCA;

LUMP SUM

Le parti, in un'ottica di equità intergenerazionale e in un quadro di sostenibilità economica degli interventi e di equilibrio finanziario di lungo periodo, convengono l'introduzione dal 1° luglio 2017 di una prestazione una tantum (di seguito: *lump sum*) da liquidare all'atto della cessazione dal servizio in favore dei dipendenti iscritti al Fondo pensione complementare della Banca (di seguito: Fondo).

Beneficiari

Hanno titolo alla *lump sum* i dipendenti della Banca iscritti al Fondo che:

- cessano dal servizio avendo maturato almeno trenta anni di partecipazione al Fondo. A tali fini, vale esclusivamente il periodo di iscrizione al Fondo, senza rilievo dell'anzianità maturata presso altra forma di previdenza complementare;
- in assenza del requisito dei trenta anni, cessano dal servizio avendo maturato diritto a pensione nell'AGO ovvero per inabilità totale e permanente o per decesso.

Nota

Al di fuori dei casi sopra indicati è rimessa all'Amministrazione la valutazione di eventuali richieste di corresponsione della *lump sum*, avanzate da dipendenti iscritti al Fondo che cessano dal servizio in presenza di circostanze eccezionali legate a particolari problematiche familiari.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione precisa che, per i dipendenti iscritti alla data di avvio del Fondo, l'anzianità di iscrizione è stata calcolata dalla decorrenza giuridica dell'assunzione.

Finanziamento e misura

La *lump sum* viene erogata a valere su un apposito accantonamento alimentato con cadenza annuale tramite:

- le misure di volta in volta convenute dalle parti nell'ambito del negoziato per la definizione della componente legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia. In tal caso l'Amministrazione si impegna a versare un importo pari a quello versato dai dipendenti, fermo rimanendo l'obbligo a suo carico di un versamento minimo dello 0,2% della massa salariale quando il valore della componente sia pari o inferiore allo 0,5% di detta massa;
- gli stanziamenti negozialmente stabiliti dalle parti nel corso delle trattative sindacali.

L'accantonamento al 31 dicembre di ogni anno viene incrementato nell'anno successivo applicando un tasso di rendimento netto pari a quello conseguito dal comparto del Fondo che ha fatto registrare la migliore *performance* nell'anno di riferimento dell'accantonamento.

La ripartizione dell'accantonamento agli aventi titolo sarà determinata sulla base della seguente formula: stipendio annuo lordo spettante alla data di cessazione x anzianità di servizio maturata alla data di cessazione x coefficiente di equilibrio.

Lo stipendio annuo lordo è definito dagli articoli 104/I e 121/II R.P..

Il coefficiente di equilibrio è determinato in misura tale da assicurare nel tempo l'erogazione di *lump sum* equivalenti a parità di condizioni soggettive. Il coefficiente di equilibrio viene fissato nella misura dello 0,03.

L'anzianità di servizio - espressa in anni e mesi - si calcola dalla decorrenza giuridica di assunzione (e comunque non antecedente al 1° maggio 1993).

Per coloro che hanno aderito o aderiranno successivamente al Fondo ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento del Fondo l'anzianità di servizio viene calcolata dalla data di iscrizione al Fondo.

Norma transitoria

In deroga a quanto previsto dalla vigente disciplina, l'anzianità di servizio utile al calcolo della *lump sum* si determina a partire dalla decorrenza giuridica dell'assunzione per coloro che, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dei presenti accordi:

- a) se già aderenti successivi al Fondo (cfr. vigente art. 5, comma 4, del Regolamento del Fondo), conferiscono integralmente al Fondo l'IFR/il TFR accantonati;
- b) se non ancora iscritti al Fondo, vi aderiscono conferendo integralmente l'IFR/il TFR maturati.

§ § §

Le parti convengono che l'accantonamento costituito con gli accordi del 13 novembre 2014 e alimentato con gli accordi del 29 febbraio 2016 viene incrementato per il 2016 con un versamento pari allo 0,6% del monte salari 2015, di cui 0,1% a valere sulla componente legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia per il 2016, definita con accordo sottoscritto in pari data, e 0,5% come accantonamento straordinario della Banca per finanziare l'avvio del nuovo istituto.

L'intero accantonamento così definito viene incrementato applicando il tasso di rendimento netto conseguito dal comparto del Fondo che ha fatto registrare la migliore *performance* nel 2016.

§ § §

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Al personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo spetta il Trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile. Pertanto, per tale personale non è più in vigore l'istituto dell'IFR.

Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione trasmette alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, con cadenza semestrale, informazioni statistiche sulle *lump sum* corrisposte.

Le parti si danno atto che ai negoziati convocati per apportare eventuali modifiche al presente accordo partecipano le Organizzazioni Sindacali firmatarie dello stesso, anche se per adesione.